

TIPOLOGIA DELLE RETRIBUZIONI

Nel campo A del mod.1031 (da compilare SEMPRE) devono essere dichiarate le seguenti retribuzioni:

- ❖ *effettive, pari cioè al reddito da lavoro dipendente (art. 51 DPR 917/86 cioè al lordo di qualsiasi ritenuta, con il criterio di "competenza")*
- ❖ *convenzionali, in mancanza di quelle effettive nei casi previsti dalla legge (dirigenti, soci , familiari artigiani, ecc.)*
- ❖ *di ragguglio. in mancanza sia di quelle effettive che di quelle convenzionali, ma sempre nei casi previsti dalla legge (soci e familiari non artigiani in alcune Province, ecc.)*



MODELLO 1031

La compilazione dei campi B e C del mod. 1031 è invece eventuale. e va effettuata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:


- ❖ *nel campo B, andranno indicate, per totale le quote di retribuzione parzialmente esenti dal pagamento del premio*
- ❖ *nel campo C andranno indicate le retribuzioni "specifiche" dei lavoratori esposti al rischio "silicosi o asbestosi"*



MODELLO 1031

*La seconda parte dedicata alle retribuzioni soggette a sconto è suddivisa in due parti:
una riferita alla regolazione per l'anno 2017 e
l'altra per la rata premio anticipato anno 2018:*






MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- retribuzione effettiva -***

La retribuzione da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

- dell'importo minimo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi (DL n. 338/1989, art. 1, c. 1, convertito in L. n. 389/1989)
- del limite minimo di retribuzione giornaliera (DL n. 402/1981, art. 1, c. 1-4, convertito in L. n. 537/1981) rivalutato annualmente in relazione all'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT






MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- retribuzione effettiva -***

Detti limiti devono essere adeguati, se inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato e aggiornato in base all'indice ISTAT.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo viene preso in considerazione l'importo minimo più elevato dei due limiti sopra riportati.

- Limite minimo giornaliero x 26 giorni = Limite minimo mensile
Anno 2017 = € 47,68 x 26 giorni = € **1.239,68**





RETRIBUZIONI EFFETTIVE 2016

Minimale Retributivo per la generalità delle retribuzioni


giornaliero: Euro 47,68

mensile: Euro *1.239,68*

(* esclusi gli operai agricoli (minimale 2016 = Euro 42,41); le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.) e le indennità di disponibilità previste dal lavoro intermittente.

Invece sono inclusi i lavoratori soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (commi 1 e 2 - art. 4 - legge 142/2001)





MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- retribuzione convenzionale -***

L'imponibile convenzionale, previsto per alcune categorie di lavoratori, è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo.


Questo imponibile è stabilito:

- con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale
- con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno della loro entrata in vigore.

L'importo così ottenuto va raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera convenzionale (DL 402/1981 conv. nella legge 537/1981) e adeguato a quest'ultimo se inferiore (questo adeguamento non vale per le retribuzioni convenzionali che sono da correlare alla variazione delle rendite Inail).






MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- retribuzione convenzionale -***

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

- A. Generalità delle retribuzioni convenzionali**, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei **giorni di effettiva presenza** e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a **25** e **300**.
- B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari** stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale. (Vedi per il 2017 il DM 22 *dicembre 2016*)





MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- retribuzione convenzionale -***

PER SUB A

Criteri di calcolo da applicare:

- **retribuzione convenzionale annuale**

L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

- **retribuzione convenzionale giornaliera**

L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

- **retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile**


L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
- retribuzione convenzionale -

Anno 2017		Euro
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	47,68
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	26,49





MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
- retribuzione convenzionale pari al minimale delle rendite erogate dall' Inail -

Per determinate categorie di lavoratori l'imponibile convenzionale è pari al minimale previsto per il pagamento delle rendite Inail

Esempi: detenuti e internati

allievi dei corsi di istruzione professionale

lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

lavoratori in tirocini formativi e di orientamento

Anno 2017		dal 1° luglio (DM 29.07.2016
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,98 *
	mensile	€ 1.349,60

* per arrotondamento del valore di € 53,984



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Retribuzioni convenzionali pari al "Minimale di Rendita"

<i>Periodo</i>	<i>Annuo</i>	Mensile	Giornaliero
1.1/31.12.2017	€ 16.195,20	€ 1.349,60	€ 53,98

(I nuovi valori dal 1° luglio 2016 sono previsti dal DM 29 luglio 2016 – Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009)

E' inoltre l'imponibile minimo per i Parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE

- retribuzione convenzionale da correlare alla variazione delle rendite Inail -

Per determinate categorie di lavoratori l'imponibile convenzionale, stabilito con decreto ministeriale, varia a norma dell'art. **116 del DPR n. 1124/1965**


Esempi:

- familiari partecipanti all'impresa familiare di cui **all'art. 230 bis C.C.**

Anno 2017		dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 54,21*
	mensile	€ 1.355,32

•per arrotondamento del valore di € 54,2128






MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
***- retribuzione convenzionale da correlare alla
variazione delle rendite Inail -***

Esempi:

lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla **L. n. 84/1994**

Anno 2017	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	€ 1.207,56 (€ 100,63 x 12)





MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
- Part time -


RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

D.Lgs. n. 276/2003

in adempimento a quanto previsto dalla **Legge delega n. 30/2003, art. 3.**

Non è stata modificata la disciplina previdenziale di cui al **D.Lgs. n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3**, già prevista dal **DL n. 726/1984** convertito il **Legge n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9bis e 9ter.**





MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ***- Part time -***

La **base imponibile** dei lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria determinata moltiplicando:

- la retribuzione oraria minimale o tabellare (si deve scegliere quella di importo superiore)

PER

- le ore da retribuire che comprendono le ore di effettiva presenza e le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (es.: ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria maternità) entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili

Critero non applicato ai lavoratori dell'area dirigenziale



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE **- Part time -**

La **retribuzione oraria minima** si ottiene:

- moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6 anche in caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali)
- l'importo ottenuto si divide per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno

Esempio (orario normale 40 ore settimanali):


Anno 2017	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minima	40 ore settimanali	$47,68 \times 6 : 40 = 7,14$



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
- Part time -

retribuzione oraria tabellare	=	retribuzione oraria tabellare prevista dalla contrattazione collettiva	:	ore annue stabilite dalla stessa contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno
------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------





La Retribuzione imponibile Part-time

(commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000)

Esempio di calcolo:

Retribuzione tabellare annua (*): € 15.500,00

Orario settimanale: 40 ore

Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080

Retribuzione tabellare oraria:

Euro 15.500,00 : 2080 ore = € **7,45**

Retribuzione minimale oraria

Euro 47,68 x 6 : 40 = **7,15**

L'imponibile sarà pari a € **7,45** per le ore retribuite

(*) solo paga base, comprese le mensilità aggiuntive, ma escluso ogni altro emolumento contrattuale: contingenza (anche se conglobata), scatti di anzianità, ecc.



RETRIBUZIONE IMPONIBILE – DIRIGENTI

▪- D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1 -

Base imponibile = Massimale di rendita (DPR n. 1124/1965, art. 116, c. 3)

Base imponibile dirigenti		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	Massimale annuale di rendita : 300
	mensile	Retribuzione convenzionale giornaliera x 25

•**Esempio:** Massimale annuale di rendita Anno 2016 = € 30.076,80

Base imponibile dirigenti		Anno 2017
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 30.076,80 : 300 = € 100,26
	mensile	€ 100,06 x 25 = € 2.506,40



RETRIBUZIONE IMPONIBILE – DIRIGENTI PART TIME

▪- D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1 -

Base imponibile	=	retribuzione convenzionale oraria	:	ore definite nel rapporto di lavoro a tempo parziale
-----------------	---	-----------------------------------------	---	---------------------------------------------------------

Retribuzione convenzionale oraria	=	retribuzione convenzionale giornaliera	:	8 ore
--------------------------------------	---	----------------------------------------------	---	-------

Esempio: Massimale annuale di rendita Anno 2015 = € 30.076,80

Base imponibile		Anno 2017
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 30.076,80 : 300 = € 100,26 (€ 100,256)
	oraria	€ 100,26 : 8 = € 12,53



MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE

retribuzione di ragguglio art. 8 del D.Lgs. N. 38/2000,
che ha modificato il 4° comma - art. 30 del DPR n. 1124/1965,

È pari al minimale previsto per il pagamento delle rendite Inail

Si utilizza solo in via residuale, per calcolare il premio assicurativo, quando:


- non è stabilita una retribuzione convenzionale
- non è percepita una retribuzione effettiva o comunque la remunerazione non è accertabile

Esempio:

- familiari soci ed associati (DPR n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7) senza retribuzione effettiva e se non sono stabiliti retribuzioni convenzionali o premi speciali unitari

Anno 2017		dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,98 *
	mensile	€ 1.349,60

* per arrotondamento del valore di € 53,984



RETRIBUZIONE IMPONIBILE – LAVORATORI PARASUBORDINATI
D.Lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4 -

**Base imponibile = Compensi effettivamente percepiti (art. 51 TUIR),
nel rispetto del minimale e del massimale di rendita**

La base imponibile è mensile


Calcolo base imponibile:

Calcolare il compenso medio mensile = **Compenso effettivo diviso i mesi, o le frazioni
di mesi di durata del rapporto di collaborazione.**

Il compenso medio mensile deve essere confrontato con il minimale ed il massimale mensile di rendita (minimale e massimale annuale di rendita:12) ed adeguato al minimale se inferiore o al massimale se superiore.

Anno 2017	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	(€ 16.195,20 : 12) (€ 30.076,80 : 12) € 1.349,60 - € 2.506,40





RETRIBUZIONE IMPONIBILE – LAVORATORI PARASUBORDINATI

▪ *prestazioni occasionali* -

Le **prestazioni occasionali** sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

- di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare
- con compenso non superiore all'importo di € 5.000

Base imponibile = Compensi effettivamente percepiti (art. 51 TUIR), nel rispetto del minimale e del massimale di rendita:

- rapportata ai **giorni** di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale è previsto il numero delle giornate lavorative (minimale e massimale annuale di rendita:300)
- rapportata al **mese**, qualora in sede contrattuale non è previsto il numero delle giornate lavorative (minimale e massimale annuale di rendita:12)



RETRIBUZIONE IMPONIBILE – LAVORATORI PARASUBORDINATI

▪ **prestazioni occasionali -**

Anno 2017	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.349,60- € 2.506,40
Minimo e massimo giornaliero	€ 53,98 - € 100,26




RETRIBUZIONE IMPONIBILE – LAVORATORI PARASUBORDINATI

▪ **prestazioni occasionali -**

Anno 2017	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.349,60- € 2.506,40
Minimo e massimo giornaliero	€ 53,98 - € 100,26





RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DELLA PESCA MARITTIMA

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1124/1965, sono stabilite retribuzioni convenzionali da valere per il calcolo dei premi assicurativi, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima

A seguito della sottoscrizione, in data 16.12.2014, dell'ipotesi di accordo di Contratto collettivo nazionale, sono state aggiornate, per gli anni 2015 e 2016, le Tabelle delle retribuzioni convenzionali che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell'Istituto

Di seguito la tabella delle retribuzioni convenzionali imponibili per il 2016:



Anno 2016	Euro
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA	
Comandante/Motorista/Capopesca	1.426,67
Marinaio	1.265,55
Giovanotto/Mozzo	1.104,78
PESCA OLTRE GLI STRETTI	
Comandante	3.233,13
Direttore macchina	2.491,10
Primo ufficiale	2.076,58
Secondo ufficiale	1.845,57
Nostromo	1.655,01
Marinaio	1.499,65
Giovanotto	1.230,98
Mozzo	1.198,93

